



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoveterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 168

Del, 31-7-09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTE le proprie Ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi n. 30 del 13.2.2003, n. 49 del 11.3.2003, n. 178 del 9.9.2003 notificate sig. RAVIELE ANTONIO nato il 29.6.1938 a Siano (SA) e residente in Battipaglia (SA) alla via Inghilterra snc, aventi in oggetto la rimozione delle opere di riempimento a colmare il canale del molino di mare in località Linora litoranea, per una lunghezza complessiva di m 118 circa, larghezza di m 8 e profondità di m 2, adibendo a parcheggio di uso privato la superficie ottenuta e creando una strada che dalla provinciale per agropoli consente di raggiungere l'arenile demaniale marittimo, oltre la installazione di un cancello in ferro a due battenti di larghezza di m 4.75 x 2.05 di altezza sorretto da pilastri in ferro con piede in cls e setti in blocchi di lapilcimento ed una ringhiera in ferro posta lungo il fronte strada provinciale.

Opere realizzate abusivamente ad occupare aree demaniali dello Stato, in località Linora, riportate in catasto come acque pubbliche tra il foglio 52 ed il foglio 54 ed oggetto delle succitate Ordinanze notificate al sig. Raviele Antonio quale responsabile delle suddette opere per come generalizzato dai vari rapporti del Comando Polizia Municipale a base delle suddette Ordinanze; VISTI i verbali di inottemperanza alle suddette Ordinanze, redatti dal Comando Polizia Municipale e le varie relazioni tecniche prodotte;

Visto l'atto di diffida sottoscritto dal sig. Germano Iuliano, prevenuto al prot. n. 20829 del 19.5.2009, titolare di progetto di riattivazione della centrale elettrica del Molino di Mare cui il canale in oggetto costituisce condotta di scarico;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Filiale Campania prot. n. 23847 del 10.6.2009 nella quale tra l'altro si ribadisce la demanialità dell'area;

VISTO che le opere oggetto dell'ordinanza in oggetto risultano essere ancora in sito; DATO ATTO che il termine prescritto per la rimozione delle opere è ampiamente decaduto;

Che permangono le condizioni che hanno determinato le ordinanze n. 30/03, 49/03 e 178/03 ascritte al sig. Raviele Antonio per come generalizzato in premessa;

Che le opere abusivamente realizzate insistono su aree demaniali dello Stato;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere abusive di occupazione di demanio pubblico;

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 a nessuna normativa in quanto Canale di acque pubbliche, posta tra una zona E3 di interesse ambientale rilevante, una zona B4 di verde privato ed una zona F5 arenili dello stato.

Che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive.

Che inoltre, esse sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 ai sensi del D.M. 3/6/1981;
- b) Vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267).
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- d) Aree prossime al Demanio Marittimo e sottoposte al regime dell'art. 55 del R.D. 327/42 – Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che le opere di copertura del canale sono in contrasto a quanto disposto:

dall'art. 19 delle Nta. del vigente Prg.;

dagli art. 93 e 96 del R.D.L. del 25.7.1904, n. 523;

dall'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

dall'art. 202 del R.D. del 27.7.1934, n. 1265;

dall'art. 69 del R.D. del 11.12.1933, n. 1775;

dall'art. 41 del D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152 e s.m.i., per la loro natura e quindi non suscettibili di concessione in sanatoria;

Considerato altresì che il ripristino dell'interramento assicurerebbe il fluire delle acque sorgive oggi appantunate ai piedi della struttura del Mulino di Mare posta a monte del canale stesso e possibile causa di inconvenienti igienico-sanitari, assolvendo la funzione tipica di cui agli art. 93 e 96 del R.D. 523/1904, assicurerebbe la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, il libero deflusso delle stesse sorgive e di prossima derivazione, a garanzia degli interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed allo svolgimento dei lavori di manutenzione del corso d'acqua che di volta in volta si renderanno necessari;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 - T.U.E.D.;

VISTO il R.D. 3.3.1942, n. 327;

VISTO il T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152;

VISTO il vigente Regolamento Comunale;

VISTI i regolamenti di igiene e sanità;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

DIFFIDA

il sig. RAVIELE ANTONIO come in narrativa generalizzato, di provvedere AD HORAS, alla rimozione delle opere abusive poste in essere sul canale del Molino di Mare.

È avvertenza espressa che in caso di inottemperanza entro trenta giorni dalla notifica della presente, si provvederà in forma coattiva d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi, con l'addebito delle relative spese di demolizione recupero trasporto e conferimento a discarica autorizzata, che ammonteranno come da perizia allegata ad € 11860,19 oltre IVA come per legge, oneri tecnici, oneri di sicurezza, costi di smaltimento e discarica, ed eventuali altre somme derivanti dalla rimozione di opere e cose che verranno rinvenute in sito oltre le note.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato alla parte, sig. RAVIELE ANTONIO come innanzi generalizzato ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa:

1. Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
2. Al Presidente della Giunta Regionale, Al Prefetto di Salerno per conoscenza;
3. Alla Procura della Repubblica di Salerno;
4. Al Comando Stazione Forestale di Capaccio in Foce Sele;
5. Al Genio Civile di Salerno Servizio II P.O. 03;
6. All'Agenzia del Demanio - Filiale Campania;
7. Alla Capitaneria di Porto di Agropoli;
8. al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'Ufficio relazioni con il Pubblico e trasparenza per conoscenza;
9. Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza cui è richiesto di relazionare entro 30 giorni dalla data di notifica al responsabile dell'abuso, al fine di consentire le attività di ripristino da parte dell'Ente.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO

